



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV Direzione – Servizi Tecnici Generali
Servizio “Edilizia Scolastica”

SERVIZIO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA LIVELLO LC2 AI SENSI DELL’O.P.C.M. N.3274/2003 E SS.MM.II. PER IL PLESSO SATELLITE DEL L.S. “ARCHIMEDE” DI MESSINA”.

SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno _____ (_____) del mese di Novembre, nella sede della Città Metropolitana di Messina, sita in Corso Cavour n° 87, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di Legge,

TRA

_____, nato a _____ (____) il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ e, quindi in nome e per conto della Città Metropolitana di Messina, Codice Fiscale 80002760835, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “L’Amministrazione”;

ED IL PROFESSIONISTA

Ing. Domenico Lupò, nato a Messina (Me) il 08/06/1977, residente in Piazza Duomo, 29 Messina, C.F. LPUDNC77H08F158T e Partita I.V.A. 02845220835 Tel. 3921049409 Fax. 090 6415876 email: domilupo@hotmail.com; Pec: domenico.lupo@ingpeceu iscritto dal 2005 all’albo professionale degli ingegneri della provincia di Messina al n° 3061, che agisce quale libero professionista di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Il Professionista”, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico ha per oggetto l’effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell’O.P.C.M. n.3274/2003 e ss.mm.ii., mediante rilievi, campagne di indagini diagnostiche strutturali, modellazioni matematiche ed analisi strutturali da eseguire in conformità ai criteri stabiliti da: dalle N.T.C. di cui al D.M. 14.01.2008.

Nel corpo del presente disciplinare, il sopra riportato oggetto dell’incarico sarà semplicemente indicato con “verifiche tecniche di sicurezza sismica, ai sensi del quadro normativo nazionale e regionale vigente.

Articolo 2 – NORME DI RIFERIMENTO

L’incarico è subordinato alle condizioni del presente disciplinare e il Professionista lo svolgerà secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione.

Il Professionista resta altresì obbligato alla osservanza delle seguenti norme vigenti in materia, il cui incarico è disciplinato ai sensi delle norme nazionali e regionali con particolare riferimento a:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50;
- Delibera ANAC del 14 settembre 2016 _ Linee guida n.1 in merito agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
- Decreto 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni;
- Circolare MIT del 21 gennaio 2019 n.7 del Consiglio Superiore LL.PP. recante “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni;

- D.P.C.M. 21/10/2003. Disposizioni attuative dell'art.2, commi 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. n.3274 del 20.03.2003
- O.P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, (G. U. n° 105 dell'08.05.2003);
- Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 3685 del 21.10.2003 “Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003”, (G.U. n° 252 del 29.10.2003);
- D.D.G. n.3 del 15 gennaio 2004 – Individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed attuazione dell'O.P.C.M. 20 MARZO 2003, n.3274;
- O.P.C.M. n° 333 del 23.01.2004 “Disposizioni urgenti di protezione civile” (G.U. n° 26 del 02.02.2004);
- O.P.C.M. n° 3431 del 03.05.2005 “Ulteriori modifiche ed integrazioni all'O.P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n° 107 del 10.05.2005, S.O. n° 85);
- Direttiva 12.10.2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni (G.U. n° 24 del 29.01.2008, S.O. n° 25);
- D.M. 14.01.2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (G.U. n° 29 del 04.02.2008, S.O. n° 30);
- D.M. 6/5/2008 - INTEGR. D.M. 14/01/2008
- Circolare 02.02.2009 “Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008” (G.U. n° 47 del 26.02.2009, S.O. n° 27);
- Circ. Ministeriale 617 del 2/02/2009
- L.R. n° 12 del 12.07.2011 (G.U.R.S. n° 30 del 14.07.2011);
- D.M. 17/01/2018 N.T. per le costruzioni

Articolo 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ TECNICA DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico, consistente in verifiche tecniche, anche di tipo non convenzionale, prevede l'espletamento delle seguenti prestazioni:

3.1 - Redazione di “Relazione metodologica” - contenente l'individuazione dell'organismo strutturale e le fasi attuative delle verifiche tecniche e di sicurezza sismica, comprendendo in particolare:

- a)** la relazione descrittiva dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica, nonché i livelli di conoscenza della struttura oggetto di indagine, delle modalità e dei documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale;
- b)** l'ipotesi preliminare e sommaria dell'indicazione e della definizione delle campagne di indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione;
- c)** le modellazioni numeriche, la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione dei livelli di sicurezza, nonché, la definizione dei valori di accelerazione al suolo corrispondenti agli stati limite definiti dalle norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese.

La “relazione metodologica” dovrà inoltre evidenziare, laddove necessari e/o opportuni, l'esigenza di rilievi, di saggi e di indagini geologiche che dovranno essere svolti da geologi abilitati, al cui affidamento provvederà il professionista incaricato, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Dovranno essere descritte, anche in senso temporale, le procedure e le modalità qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza sismica e della capacità di

resistenza della struttura esistente alle combinazioni delle azioni di progetto previste dalla normativa, seguendo lo schema per Fasi di cui a paragrafo successivo.

Nella "relazione metodologica" verranno evidenziate circostanze particolari che incidano sulla scelta della classe d'uso, del livello di Conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza, del periodo di riferimento ed ogni altro elemento che abbia rilievo sull'input sismico.

A seguito dell'andamento delle attività e dei risultati che si otterranno, quanto preliminarmente previsto nella "Relazione metodologica", potrà e dovrà essere modificato solo con le modalità e nei casi previsti nei successivi articoli e nelle Istruzioni tecniche generali allegate.

Le attività indispensabili che dovranno essere svolte dal Professionista prima della redazione della "relazione metodologica" sono:

- Esame della documentazione disponibile messa a disposizione dell'Amministrazione;
- Identificazione della normativa vigente all'epoca della costruzione;
- Sopralluoghi volti alla identificazione della struttura in fondazione ed in elevazione;
- Individuazione delle vulnerabilità non quantificabili numericamente.

3.2 - Attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica e redazione del documento di valutazione dei livelli di rischio: in conformità alle previsioni procedurali ed alla tempistica individuata nella Relazione metodologica, la fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, sarà articolata, sostanzialmente, nelle Fasi di seguito riportate.

3.2.1 - FASE A - Raccolta dati.

Sulla scorta delle informazioni già acquisite in sede di redazione della Relazione metodologica e in conformità alle Indicazioni tecniche generali, saranno effettuate tutte le attività connesse all'acquisizione degli atti e dei documenti necessari per la ricostruzione storico/strutturale del manufatto oggetto di indagine, all'esecuzione del rilievo strutturale di dettaglio, alla realizzazione di saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e sul terreno di fondazione, secondo tipologie di prova e livello di dettaglio conformi alle norme vigenti, ivi comprese le indagini di carattere geologico. Le prove sui materiali dovranno essere effettuate da laboratori ufficiali o in possesso della autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001, al cui affidamento provvederà il professionista incaricato, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Il Professionista potrà avvalersi di collaborazioni e consulenze di carattere specialistico, che si intendono fin d'ora approvate, al fine di garantire il migliore e più qualificato risultato delle prestazioni affidate, senza che questo comporti compensi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

3.2.2 – FASE B – Prima elaborazione dei dati raccolti.

Sulla scorta dei dati raccolti e degli esiti delle prove diagnostiche, delle *Indicazioni tecniche generali*, nonché altre eventuali indicazioni che verranno prescritte dall'Amministrazione, dovranno essere effettuate, preliminarmente, una serie di elaborazioni (analisi strutturali e modellazioni numeriche), per verificare con carichi accidentali rivalutati, in base all'attuale destinazione d'uso, la conformità alla normativa vigente all'epoca della costruzione, quindi per indagare e quantificare, con le azioni e le metodologie previste dalle Norme Tecniche attualmente vigenti, il rischio sismico di ciascuna struttura, valutando, tra l'altro i valori di accelerazione al suolo in grado di attivare i singoli meccanismi di danneggiamento/collasso locale/ collasso globale, evidenziando gli elementi che possono entrare in crisi al crescere dell'accelerazione, nonché i periodi di ritorno.

Viene quindi richiesto di determinare i valori di accelerazione al suolo (*PGAC*) e di periodo di ritorno (*TRC*) corrispondenti al raggiungimento dei diversi stati limite.

Dovranno essere quantificati due tipi di indicatori di rischio:

1. Rapporto fra capacità e domanda in termini di PGA;
2. Rapporto fra i periodi di ritorno dell'azione sismica.

Il professionista dovrà effettuare una Valutazione (tecnica) della sicurezza per stabilire se:

- L'uso della struttura possa continuare senza interventi;
- L'uso debba essere modificato (declassamento, e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);

- Sia necessario o opportuno procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.

3.2.3 – FASE C – Individuazione interventi e nuove elaborazioni.

Sulla scorta dei risultati delle analisi di cui alla Fase B, nel caso in cui l'indice di vulnerabilità sismica risulti inferiore a 0,8 il Professionista dovrà preventivare gli interventi necessari a stimare la spesa relativa al fine del raggiungimento di un indice di vulnerabilità sismica almeno pari a 0,8, mediante una scelta motivata delle possibili tecniche di intervento strutturale necessarie alla mitigazione delle principali vulnerabilità:

- interventi di **adeguamento** atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC vigenti;
- interventi di **miglioramento** atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle NTC vigenti;
- **riparazioni o interventi locali** che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

3.2.4 - FASE D - Sintesi dei risultati.

Le risultanze della fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere compendiate in un apposito documento consuntivo contenente:

- Il rilievo strutturale, le caratteristiche strutturali tipologiche della struttura, con indicazione delle modifiche più significative apportate nel tempo;
- La procedura di calcolo utilizzata per la modellazione dei corpi strutturali;
- L'elenco delle prove distruttive e non distruttive effettuate con i risultati ed il nome del laboratorio;
- Le tavole contenenti la localizzazione e le foto delle prove; l'interpretazione dei risultati ottenuti con la descrizione del comportamento della struttura in presenza dell'azione sismica di riferimento ed indicazione degli elementi più vulnerabili;
- Gli indicatori di rischio senza interventi; l'indicazione degli eventuali interventi di consolidamento necessari e stima dei costi;
- I risultati delle nuove elaborazioni numeriche con l'indicazione dei nuovi periodi di ritorno dell'azione sismica per i diversi stati limite e dei nuovi indicatori di rischio.

Dovranno inoltre essere correttamente e completamente redatte le Schede di sintesi e di vulnerabilità indicate nelle Linee guida.

Articolo 4 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

Si intendono incluse nell'incarico le seguenti prestazioni accessorie, speciali e specialistiche:

- a. I prelievi, i saggi ed i ripristini, nonché le prove sui materiali per le verifiche tecniche, che dovranno essere effettuate, per i casi previsti dalle norme, esclusivamente da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001;
- b. La produzione di almeno n.3 (tre) copie cartacee e una copia su supporto informatico di ciascun elaborato grafico/documentale dello studio di vulnerabilità sismica;
- c. La scheda di rilevamento della verifica sismica di Livelli 2 predisposta ai sensi dell'O.P.C.M. n.3274 del 20/03/2003 e ss.mm.ii., come recepita con D.D.G. del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n.1372 del 28/12/2005, con le modificazioni di cui al decreto dello stesso Dipartimento n.455 del 03/06/2009;
- d. La dichiarazione del Professionista incaricato, ai sensi dell'allegato B del D.M. n.65 del 07.03.2017, con la quale sulla base delle indagini e delle valutazioni effettuate venga asseverata la Classe di Rischio Sismico dell'edificio scolastico, secondo il c.d. Metodo Convenzionale dettagliato al paragrafo 2.1 delle Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni approvate con D.M. n.58 del 28/02/2017 e ss.mm.i.;
- e. Tutta la documentazione inerente le indagini e le prove di laboratorio e in situ, le certificazioni sui materiali, e ogni altra documentazione utile a definire i modelli e la metodologia di valutazione del rischio sismico in ottemperanza all'O.P.C.M. n.3274/2003;
- f. (*se ricorre: indice di vulnerabilità <0,8*) Elaborati tecnici e contabili secondo l'art.23, commi 5 e 6 del Codice dei contratti, in combinato disposto con gli articoli da 14 a 21 del D.P.R. 207/2010, che definiscano,

oltre che gli interventi eventualmente necessari ai fini del raggiungimento dell'indice di vulnerabilità sismica pari ad almeno 0,8, anche la stima dei relativi costi.

L'Amministrazione si impegna a fornire al Professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla struttura, la cui carenza non potrà comunque costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione.

In particolare, con riferimento ai rilievi geometrici, architettonici e strutturali, il professionista dovrà trasmettere oltre in forma cartacea, i files in formato "dwg" degli elaborati grafici della struttura oggetto delle verifiche

Il professionista si impegna inoltre a:

a) relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;

b) far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;

c) a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione, per l'illustrazione del lavoro svolto, per un numero di riunioni non superiore a dieci.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto.

Articolo 5 - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CAPITOLO 8 DEL D.M. 14.01.2008

Con riferimento ai diversi Livelli di Conoscenza (LC) che è possibile raggiungere in tema di valutazione delle costruzioni esistenti, si sottolinea come a ciascuno di essi corrisponda l'adozione di un determinato Fattore di Confidenza (FC), ossia l'adozione di un coefficiente di penalizzazione delle resistenze dei materiali la cui entità è inversamente proporzionale al livello di conoscenza stesso (punto C8.A.1.B.3 - Circolare LL.PP. n° 617/2009).

Si rammenta che in caso di LC1 (Conoscenza Limitata) risulta $FC = 1.35$, ossia si è costretti in fase di verifica a considerare una penalizzazione del 35% delle resistenze dei materiali. In caso di LC2 (conoscenza Adeguata) risulta, invece, $FC = 1.20$. In caso di LC3 (Conoscenza Accurata), infine, risulta $FC = 1.00$, ossia non si ha alcuna penalizzazione sulle resistenze dei materiali.

Per quanto sopra si ritiene opportuno di limitare l'impatto delle indagini sulla attività istituzionale in corso raggiungendo quantomeno il livello minimo LC2 richiesto per la verifica in oggetto, in quanto in tal caso gli esiti delle verifiche rispecchiano comunque in maniera aderente la reale prestazione della struttura, senza essere affetti da costi e disagi eccessivi per le finalità e le disponibilità di finanziamento dell'appalto.

Si sottolinea che è possibile sostituire sino al 50% delle prove distruttive con un numero almeno triplo di *prove non distruttive* (punto C8.A.1.B.3 - Circolare n° 617/2009). Data la particolarità della struttura, si ritiene necessario sfruttare al massimo, ove possibile e fatte salve motivate eccezioni, la modalità di esecuzione di prove non distruttive.

Articolo 6 – TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO – RITARDI E PENALI

Le attività finalizzate al calcolo dell'indice di vulnerabilità sismica dell'edificio e la produzione/trasmisione della documentazione di cui al precedente art. 4, devono concludersi entro e non oltre giorni **60** (sessanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto/disciplinare.

Entro giorni 40 (quaranta) con la presentazione della **perizia tecnica consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico** dalla data in cui viene notificata l'avvenuta approvazione della presente convenzione, o dalla data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati, studi, accertamenti, ecc., che non competono allo stesso, quali ad es. esplorazioni del suolo edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriologiche, autorizzazioni, permessi, accertamenti, etc, competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa della perizia tecnica esecutiva.

Le eventuali prestazioni relative al precedente art. 4 lett. f) dovranno essere svolte nei successivi **20 (venti) giorni**.

Per ogni eventuale giorno di ritardo, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dall'Amministrazione, sarà applicata una penale pari allo 0,20% dell'importo posto a base della prestazione da trattarsi sulla liquidazione del compenso. In caso di rinuncia all'incarico oppure di ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare l'incarico e il professionista non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo di sorta relativamente all'opera eventualmente svolta. Le penali non possono comunque superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale.

Resta inteso che l'Amministrazione avrà diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per i ritardi nell'espletamento della prestazione o per la rinuncia all'incarico ed il rimborso delle spese sostenute per espletare il nuovo affidamento.

Articolo 7 – COMPENSO PROFESSIONALE

Il corrispettivo del compenso professionale è stabilito in complessivi € 16.000,00 (euro sedicimila/00) comprensivo di oneri previdenziali, oneri di sicurezza ed IVA, da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere tecnico e progettuale esecutivo, relativo alla redazione dei richiesti atti peritali specialistici oltre i necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche, prove di carico, modellazione simulate ed ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessaria per l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente

L'importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva variazione.

Articolo 8 – SUBAPPALTO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI

È data facoltà al Professionista incaricato di avvalersi di quanto previsto ai sensi dell'art.31, comma 8 del D.Lgs.vo n.50/2016, relativamente alla possibilità di avvalersi del subappalto per le sole prestazioni afferenti il servizio di esecuzione delle indagini campagne diagnostiche e geognostiche, prove di carico, modellazione simulate ed ogni altra tipologia di indagine ed analisi.

Per le prestazioni relative al servizio di verifica e servizi connessi (punto A del precedente articolo 6) è vietato il subappalto.

Nell'espletamento dell'incarico il professionista potrà avvalersi di consulenti, collaboratori e coadiutori, ma ciò non gli consentirà la richiesta di compensi aggiuntivi rispetto a quello previsto nel precedente art.

7. Resta inoltre ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Amministrazione per tutte le prestazioni fornite.

L'amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il professionista ed eventuali collaboratori, consulenti o specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi, sempre che il ricorso ad essi non sia vietato da norme di legge.

Resta a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

Articolo 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica. La fattura dovrà essere intestata alla **Città Metropolitana di Messina – IV Direzione Servizi Tecnici Generali – Servizio Edilizia Scolastica – Via XXIV Maggio – 98122 MESSINA – Codice I.P.A. XKFTMM**.

La liquidazione è subordinata all'accertamento della regolarità contributiva e previdenziale del Professionista.

In caso di inadempimento contrattuale l'Amministrazione si riserva di non procedere al pagamento della fattura sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Il Professionista si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 - art. 6 L. 217/2010 (disposizioni interpretative ed attuative per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali), pena la nullità assoluta del contratto.

Entro giorni 7 (sette) dalla sottoscrizione del presente disciplinare, pertanto, il Professionista comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In ossequio a quanto previsto dal sopra citato art. 3 della Legge n° 136/2010, l'appaltatore, pena la nullità assoluta del relativo contratto, inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010.

Ove il soggetto aggiudicatario non abbia completamente ottemperato senza giustificato motivo a tutto quanto sopra richiesto, l'Amministrazione disporrà il soggetto stesso decaduto dall'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Articolo 9 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, tutti gli elaborati prodotti, le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica resteranno di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione, la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà dare o meno esecuzione alle fasi successive di adeguamento o miglioramento della struttura oggetto di indagine.

Articolo 10 – INDEROGABILITA' DEI TERMINI

Non costituiscono motivo di proroga dell'attività:

- La necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che il professionista ritenesse di dover effettuare per procedere alla verifica in aggiunta al piano delle indagini stabilito.
- Le eventuali controversie tra il professionista e i soggetti da lui eventualmente incaricati delle esecuzione delle indagini saggi prelievi e ripristini.

Articolo 11 – ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Alla firma del presente disciplinare il Professionista dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva presso INARCASSA mediante certificazione rilasciata dall'Ente, oltre al DURC in caso di dipendenti.

Il Professionista dovrà altresì produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento all'incarico da espletare.

La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dell'incarico che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese e/o maggiori costi, avrà efficacia dalla data della firma del presente disciplinare sino alla liquidazione del compenso pattuito.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra, determina la decadenza dell'incarico e autorizza la sostituzione del professionista.

In caso di errori od omissioni nella redazione dell'incarico in oggetto, l'Amministrazione può richiedere al Professionista di rifare nuovamente le verifiche, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Articolo 12 – RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto, previa formale contestazione scritta con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, qualora il professionista contravenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza

di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile unico del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

Il professionista può recedere dal contratto solamente per giusta causa, al sopravvenire di cui è tenuto a darne immediata comunicazione per lettera raccomandata all'amministrazione e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Nella comunicazione dovranno essere riportati i gravi ed imprevedibili motivi che hanno originato la decisione. In tal caso il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività regolarmente svolta (approvata od accettata dall'amministrazione) fino alla data di recesso.

Per quanto non espressamente disciplinato, si richiama l'applicazione dell'art. 2237 e collegati del c.c.

Articolo 13 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Sono a carico del Professionista tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del presente disciplinare di incarico.

Il disciplinare, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, ed essendo soggetto ad I.V.A., verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.04.1986 n° 131.

I contributi integrativi obbligatori dovuti alle Casse di previdenza dei professionisti, che la legge pone a carico del committente, nonché l'imposta sul valore aggiunto, sono a carico dell'Amministrazione.

Articolo 14 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Legge n° 196/2003 e succ. mod. e integrazione D.lgs 10/08/2018 n. 101 il trattamento dei dati personali raccolti, è finalizzato all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dalla stessa Legge n° 196/2003 in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati a statistici avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici ed ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi della Legge n° 196/2003 e dalle ulteriori disposizioni integrative. La diffusione dei dati effettuata in forma anonima ai sensi dell'art. 23 della Legge n° 196/2003 e nei limiti dell'autorizzazione n° 2/98 del Garante. Il responsabile del trattamento è

Articolo 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E VARIE

Per qualsiasi controversia, le parti convengono fin d'ora di adire all'autorità giudiziaria ordinaria; foro competente è il tribunale di Messina. Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge.

Articolo 16 – DOMICILIO

Ai fini del presente disciplinare le parti eleggono domicilio:

l'AMMINISTRAZIONE nella persona del _____ nella qualità come sopra e per le ragioni della carica ricoperta, presso la Città Metropolitana di Messina sita in Messina, Corso Cavour n° 87;

IL PROFESSIONISTA Ing. Domenico Lupò, in Piazza Duomo, 29 Messina.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.

Messina, li _____

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

